

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi agli ovuli di bovini riproduttori e le indicazioni che vi devono figurare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino,

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 77/504/CEE, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico che può accompagnare gli ovuli dei bovini riproduttori negli scambi all'interno della Comunità;

considerando che si può fare a meno di tali certificati qualora le indicazioni previste dalla presente decisione siano già contenute nei documenti di riferimento relativi agli ovuli dei bovini riproduttori oggetto di scambi all'interno della Comunità;

considerando che la Commissione ha già stabilito, con la decisione 86/404/CEE ⁽²⁾, il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare nonché, con la decisione 88/124/CEE ⁽³⁾, il modello e le relative indicazioni per lo sperma e gli ovuli fecondati; che i dati relativi ai bovini riproduttori devono figurare nel certificato relativo agli ovuli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel certificato relativo agli ovuli di bovini riproduttori devono figurare le seguenti indicazioni:

- i dati aggiornati di cui all'articolo 1 della decisione 86/404/CEE relativi alla vacca donatrice e il rispettivo gruppo sanguigno;
- informazioni che consentano di identificare l'ovulo, la data in cui è stato prelevato, nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

Nel certificato deve essere indicato chiaramente se ogni fiala contiene più di un ovulo. Tutti gli ovuli presenti devono inoltre provenire dalla stessa madre.

Articolo 2

Le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di certificato conforme al modello figurante nell'allegato;
- 2) nei documenti che accompagnano l'ovulo. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 1 figurino in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

« Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 96/80/CE della Commissione. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 32.

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per scambi intracomunitari di ovuli di bovini riproduttori

CERTIFICATO ZOOTECNICO DI OVULI	
<i>A. Informazioni relative alla vacca donatrice</i>	
1. Organismo emittente	2. Razza
3. Denominazione del registro genealogico	
4. Nome dell'animale	5. Numero di iscrizione
6. Sistema di identificazione (marca auricolare, tatuaggio, microchip)	7. Numero di identificazione
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno (*)
10. Nome e indirizzo dell'allevatore	
11. Nome e indirizzo del proprietario	
12. Genealogia	
Padre Numero del registro genealogico	Nonno paterno Numero del registro genealogico
	Nonna paterna Numero del registro genealogico
Madre Numero del registro genealogico	Nonno materno Numero del registro genealogico
	Nonna materna Numero del registro genealogico
13. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (se disponibili), con indicazione dell'organismo che l'ha effettuata sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.	
<p>Fatto a, il</p> <p>Firma</p> <p>NOME IN STAMPATELLO E QUALIFICA DEL FIRMATARIO</p> <p>.....</p>	
(*) o altro metodo appropriato approvato in conformità con la legislazione comunitaria	

CERTIFICATO ZOOTECNICO DI OVULI

B. Informazioni relative agli ovuli

1. Sistema di identificazione degli ovuli (numero, colore)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine degli ovuli [indirizzo del(i) centro/(i) di raccolta]

4. Destinazione degli ovuli (nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della provetta	Numero di ovuli per provetta	Data di raccolta

Fatto a, il

Firma

NOME IN STAMPATELLO E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

.....